



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XI / 4226

Seduta del 25/01/2021

Presidente **ATTILIO FONTANA**

Assessori regionali LETIZIA MORATTI *Vice Presidente*
STEFANO BOLOGNINI
DAVIDE CARLO CAPARINI
RAFFAELE CATTANEO
RICCARDO DE CORATO
MELANIA DE NICHILLO RIZZOLI
PIETRO FORONI
STEFANO BRUNO GALLI

GUIDO GUIDESI
ALESSANDRA LOCATELLI
LARA MAGONI
ALESSANDRO MATTINZOLI
FABIO ROLFI
FABRIZIO SALA
MASSIMO SERTORI
CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Enrico Gasparini

Su proposta dell'Assessore Guido Guidesi di concerto con gli Assessori Davide Carlo Caparini, Stefano Bruno Galli e Lara Magoni

Oggetto

"SI! LOMBARDIA - SOSTEGNO IMPRESA LOMBARDIA" - AVVISO 2: AMPLIAMENTO DELLA PLATEA DEI BENEFICIARI DELLA MISURA DI RISTORO A FONDO PERDUTO PER I LAVORATORI AUTONOMI CON PARTITA IVA INDIVIDUALE ATTIVA NON ISCRITTI AL REGISTRO DELLE IMPRESE COLPITI DALLA CRISI DA COVID-19 DI CUI ALLA D.G.R. 17 NOVEMBRE 2020, N. XI/3869 - (DI CONCERTO CON GLI ASSESSORI CAPARINI, GALLI E MAGONI)

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Paolo Mora

Il Dirigente Roberto Lambicchi

L'atto si compone di 16 pagine

di cui 2 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTA la legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 “Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività” ed in particolare:

- l'art. 2 che individua gli strumenti che concorrono alle finalità di crescita competitiva e di attrattività del contesto territoriale e sociale della Lombardia, tra cui agevolazioni consistenti in misure volte all'erogazione di incentivi, contributi, voucher, sovvenzioni e di ogni altra forma di intervento;
- l'art. 3 che attribuisce alla Giunta Regionale la competenza ad individuare azioni, categorie di destinatari e modalità attuative per il perseguimento delle finalità previste dalla legge;

VISTA la l.r. 2 febbraio 2020, n. 6 “Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere” che, tra l'altro, promuove, all'art. 136 interventi finalizzati a sostenere la permanenza e lo sviluppo delle attività commerciali, anche attraverso contributi a fondo perduto, e che tali interventi, a in base all'art. 137, sono volti, tra l'altro, a favorire la ripresa delle attività delle imprese commerciali danneggiate a seguito di eventi straordinari;

RICHIAMATO il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato con la D.C.R 10 luglio 2018, n. XI/64;

RICHIAMATA la DGR 17 novembre 2020, n. XI/3869 che ha approvato i criteri per l'emanazione della misura “SI! Lombardia – Sostegno Imprese Lombardia”, prevedendo, tra l'altro:

- la concessione ed erogazione di una agevolazione una tantum del valore di 1.000 euro a titolo di indennizzo alle microimprese lombarde e ai lavoratori autonomi con partita IVA individuale attiva non iscritti al Registro delle Imprese che sono stati particolarmente colpiti dalle restrizioni imposte per il contenimento del contagio del Covid-19, in addizionalità e in complementarietà con gli interventi previsti nei provvedimenti statali;
- l'emanazione, per attuare la misura, di due avvisi distinti, l'Avviso 1 per le microimprese e l'Avviso 2 per i lavoratori autonomi con partite iva individuali attive alla data della domanda di contributo non iscritti al Registro delle Imprese, che hanno eletto a luogo di esercizio prevalente dell'attività professionale uno dei Comuni della Lombardia (aventi, quindi, sede in Lombardia) che svolgono l'attività nei medesimi settori individuati dall'Appendice 1 dell'Allegato alla Delibera;
- la presentazione delle domande per accedere agli indennizzi a favore dei lavoratori autonomi con partita iva individuale attiva e non iscritti al Registro delle Imprese aventi sede in Lombardia, oggetto dell'Avviso 2, da gennaio



Regione Lombardia

LA GIUNTA

2021 secondo i tempi e le modalità che saranno specificate nello stesso Avviso 2;

- lo stanziamento di € 14.000.000,00 quale dotazione finanziaria dell'Avviso 2 sul capitolo 14.01.104.14656 dell'esercizio finanziario 2021;

DATO ATTO che la richiamata DGR 17 novembre 2020, n. XI/3869:

- prevede che:
 - i beneficiari dell'Avviso 2 devono avere avuto un calo di fatturato di almeno un terzo da misurare sul periodo marzo-ottobre 2020, confrontato con il medesimo periodo marzo-ottobre 2019; tale requisito non è richiesto ai lavoratori autonomi con partita iva individuale non iscritti al Registro delle imprese che hanno avviato la propria attività, come risultante dal Modello dell'Agenzia delle Entrate «Dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA» e s.m.i. dal 1° gennaio 2019;
 - le agevolazioni consistono nella concessione di un contributo a fondo perduto una tantum del valore di 1.000 euro a titolo di indennizzo per la situazione di particolare disagio, senza vincolo di rendicontazione di spese;
 - l'entità del contributo per i lavoratori autonomi con partita iva non iscritti al Registro delle imprese oggetto dell'Avviso 2 è pari a € 1.000,00;
 - ogni lavoratore autonomo con partita iva individuale con i requisiti di cui all'Avviso attuativo della DGR può presentare e ottenere il contributo su una sola domanda di agevolazione di cui alla misura "SI! Lombardia"; non sarà possibile ottenere il contributo sull'Avviso 1 e sull'Avviso 2 da parte del medesimo beneficiario;
 - l'assegnazione del contributo avverrà sulla base di una procedura automatica di cui all'art. 4 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123, secondo l'ordine cronologico di invio telematico della domanda;
 - le domande di contributo dovranno pervenire esclusivamente in modalità telematica attraverso la Piattaforma Bandi Online di Regione Lombardia nelle finestre di apertura indicate nell'Avviso 2 per i lavoratori autonomi con partita iva individuale non iscritti al Registro delle Imprese;
 - per semplificare la concessione del contributo e consentire la massima celerità al procedimento così da erogare il contributo entro 30 giorni, sulla base di quanto previsto dall'articolo 18 "Autocertificazione" della Legge 7 agosto 1990, n. 241 come modificato dal Decreto Legge 6 luglio 2020, n. 76



Regione Lombardia

LA GIUNTA

“Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, i requisiti soggettivi e oggettivi dei beneficiari saranno oggetto di dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e saranno poi verificate secondo le modalità previste dal suddetto DPR 445/2000;

- specifiche ulteriori saranno riportate negli Avvisi attuativi della Delibera;
- a normativa vigente sull'erogazione del contributo è applicata la ritenuta d'acconto del 4%;
- demanda al competente Dirigente dell'Unità Organizzativa Commercio, Servizi e Fiere della Direzione Generale Sviluppo Economico l'adozione degli atti attuativi relativi all'Avviso 2 per i lavoratori autonomi con partita iva individuale attiva non iscritti al Registro delle Imprese e aventi sede in Lombardia;

VISTO il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 *“Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID”* che all'art. 10-bis. *“Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all'emergenza COVID-19”* inseriti in sede di conversione dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176 e in vigore dal 25 dicembre 2020 che prevede:

- al comma 1 che *“i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”*;
- al comma 2 che *“Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche, alle misure deliberate successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale avvenuta con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e successive proroghe”*;

VALUTATO che la misura SI! Lombardia - Sostegno Impresa Lombardia rispetti le



Regione Lombardia

LA GIUNTA

condizioni di cui all'art. 10 bis del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 in relazione sia agli aiuti di stato, sia in merito all'eccezionalità della misura legata esclusivamente all'emergenza Covid 19;

RITENUTO, pertanto, sulla base delle disposizioni normative di cui all'art. 10 bis del richiamato D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, di non applicare la ritenuta d'acconto del 4% ex art. 28 del D.P.R. 600/1973 in sede di erogazione del contributo una tantum a valere sulla misura SI Lombardia;

RICHIAMATO il d.d.u.o. 5 gennaio 2021, n. 11 che, in attuazione della richiamata DGR 17 novembre 2020, n. XI/3869, ha:

- approvato l'Avviso "SI! Lombardia – Sostegno Imprese Lombardia – Avviso 2 per i lavoratori autonomi con partita iva individuale attiva, non iscritti al Registro delle Imprese e aventi sede in Lombardia" con uno stanziamento complessivo di € 14.000.000,00 e con apertura dall'11 al 15 gennaio 2021;
- previsto che la concessione degli indennizzi di cui all'Avviso 2 della misura SI! Lombardia, considerata la proroga del quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19, è effettuata sulla base del Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.58547, prorogata dall'Aiuto SA.59655, e in particolare della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863 del 19/03/2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e s.m.i., nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del D.L. 34/2020, fino ad un importo di 800.000,00 euro per operatore economico, al lordo di oneri e imposte, alle medesime condizioni della richiamata DGR 17 novembre 2020, n. XI/3869 e s.m.i. nel rispetto del principio di parità di trattamento;

DATO ATTO che nel richiamato d.d.u.o. 5 gennaio 2021, n. 11 è stato altresì specificato che:

- ogni lavoratore autonomo richiedente (come identificato dal proprio codice fiscale) possa presentare una sola domanda ai fini della concessione del contributo una tantum, non potendo presentare domanda se si è già ottenuto l'indennizzo sull'Avviso 1, sull'Avviso 1 bis e sull'Avviso 1 ter per le microimprese;
- i beneficiari debbano avere il domicilio fiscale in Lombardia come risultante dall'Anagrafe Tributaria presso l'Agenzia delle Entrate e come definito all'articolo 58 del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi";



Regione Lombardia

LA GIUNTA

RILEVATO che sull'Avviso 2 per i lavoratori autonomi con partita iva individuale non iscritti al registro delle imprese di cui al d.d.u.o. 5 gennaio 2021, n. 11 sono pervenute complessivamente 7301 domande per un valore di indennizzi richiesti di € 7.301.000,00 di cui 1678 domande per € 1.678.000,00 sono state presentate da soggetti che, in qualità di titolari di microimprese, hanno già ad oggi ottenuto l'indennizzo sugli Avvisi 1, 1 bis o 1 ter dedicato alle microimprese e quindi non hanno i requisiti per accedere all'Avviso 2;

CONSIDERATA l'opportunità di:

- utilizzare, sulla base delle domande pervenute alla data di chiusura dell'Avviso, le risorse residue dell'Avviso 2 pari a € 6.600.000,00 per allargare ulteriormente la platea dei beneficiari della misura SI! Lombardia di cui alla richiamata DGR XI/3869/2020 così da attivare subito un nuovo Avviso per i lavoratori autonomi con partita iva attiva non iscritti al registro delle imprese (di seguito Avviso 2 bis) partendo dai settori inclusi nell'Avviso 1 bis microimprese e sulla base delle attività prevalenti che possono legittimamente essere esercitate non in forma d'impresa secondo le disposizioni normative vigenti;
- considerare nella dotazione residua dell'Avviso 2 anche gli indennizzi richiesti dalle 1678 domande per € 1.678.000,00 presentate da soggetti che, in qualità di titolari di microimprese, hanno già ad oggi ottenuto l'indennizzo sugli Avvisi 1, 1 bis o 1 ter dedicato alle microimprese e quindi non hanno i requisiti per accedere all'Avviso 2 e che, pertanto, saranno oggetto di apposito provvedimento di non ammissibilità da parte del Dirigente responsabile del procedimento;
- prevedere che eventuali ulteriori economie derivanti dalla conclusione delle attività istruttorie sull'Avviso 2 possano essere utilizzate a copertura delle domande presentate sull'Avviso 2 bis di cui al presente provvedimento;

RITENUTO necessario:

- approvare l'elenco dei codici Ateco prevalenti ammissibili all'Avviso 2 bis di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;
- stabilire quale dotazione finanziaria iniziale dell'Avviso 2 bis € 18.377.000,00 che trova copertura per € 8.377.000,00 sui residui dell'Avviso 2 (incluso anche le 1768 domande non ammissibili) e per € 10.000.000,00 a valere sul capitolo di spesa numero 14.01.104.14656 dell'esercizio finanziario 2021 che presenta la necessaria disponibilità di competenza e di cassa;
- confermare per l'Avviso 2 bis le medesime modalità dell'Avviso 2 per la presentazione delle domande di indennizzo da parte dei lavoratori autonomi con partita IVA attiva non iscritti al Registro delle Imprese e con domicilio fiscale



Regione Lombardia

LA GIUNTA

in Lombardia alla data della domanda e con codice Ateco prevalente comunicato all'Agenzia delle Entrate e risultante dai dati in possesso di suddetta Agenzia di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;

- stabilire che l'estensione dei beneficiari di cui alla presente Deliberazione non comporta modifiche all'inquadramento in materia di aiuti di Stato come stabilito nella richiamata DGR 17 novembre 2020, n. XI/3869 ossia Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.58547, sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863 del 19/03/2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e s.m.i., secondo le specifiche già riportate nella richiamata DGR XI/3869/2020 e nel richiamato d.d.u.o. 5 gennaio 2020, n. 11 che ne ha prorogato la validità e sul quale era già stato acquisito, nella seduta del 5 gennaio 2021, il parere del Comitato di Valutazione Aiuti di Stato di cui alla DGR X/6777/2017 e decreto del Segretario Generale n. 6833/2019;

STABILITO che:

- la dotazione finanziaria di € 18.377.000,00 a copertura della spesa oggetto del presente provvedimento sarà incrementata, qualora necessario sulla base delle domande che saranno presentate, dalle economie derivanti dal completamento delle attività istruttorie sulle domande di indennizzo presentate sull'Avviso 2 in assenza dei requisiti previsti, nonché dalle economie derivanti da rinunce e decadenze sempre sul medesimo Avviso 2;
- l'apertura dell'Avviso 2 bis avverrà da lunedì 1 febbraio 2021 ore 11.00 a venerdì 5 febbraio 2021 ore 17.00 e che tutte le domande presentate nel periodo di apertura saranno protocollate e le eventuali domande presentate oltre la dotazione finanziaria inizialmente dedicata potranno essere ammesse agli indennizzi sulla base delle risorse eventualmente disponibili a valere sulla complessiva dotazione finanziaria di € 18.377.000,00 compensando i residui tra le singole finestre dell'Avviso 2 bis e sulle eventuali ulteriori economie dell'Avviso 2 su cui sono in corso le attività istruttorie;
- la presentazione delle domande di indennizzo sull'Avviso 2 bis sarà avviata in 2 finestre ciascuna destinata a filiere e gruppi di beneficiari secondo il dettaglio di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;
- alle due finestre dell'Avviso 2 bis sarà inizialmente riservata una quota pari alla metà della complessiva dotazione finanziaria anche sulla base della consistenza delle partite IVA attive con domicilio fiscale in Lombardia secondo i



Regione Lombardia

LA GIUNTA

dati forniti dall'Agenzia delle Entrate;

- ogni lavoratore autonomo richiedente (come identificato dal proprio codice fiscale) possa presentare una sola domanda ai fini della concessione del contributo una tantum, non potendo presentare domanda se si è già ottenuto l'indennizzo sull'Avviso 1, sull'Avviso 1 bis e sull'Avviso 1 ter per le microimprese;
- i beneficiari debbano avere il domicilio fiscale in Lombardia come risultante dall'Anagrafe Tributaria presso l'Agenzia delle Entrate e come definito all'articolo 58 del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi"; possono partecipare anche i lavoratori autonomi che esercitano l'attività non in forma di impresa nel Comune di Livigno;
- le domande di indennizzo sull'avviso 2 bis dovranno pervenire esclusivamente in modalità telematica attraverso la Piattaforma Bandi Online di Regione Lombardia nelle finestre di apertura indicate nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e con le medesime modalità già stabilite dal richiamato d.d.u.o. 5 gennaio 2021, n. 11 per l'Avviso 2;
- l'assegnazione del contributo avverrà sulla base della procedura automatica di cui all'art. 4 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123, secondo l'ordine cronologico di invio telematico della domanda considerando giorno e orario di invio al protocollo all'interno della medesima finestra e orario di invio al protocollo nel caso delle eventuali domande presentate oltre la dotazione finanziaria delle singole finestre;
- la concessione degli aiuti a valere sull'Avviso 2 bis è effettuata sulla base del Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.58547, prorogata dall'Aiuto SA.59655, e in particolare della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863 del 19/03/2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e s.m.i, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del D.L. 34/2020, fino ad un importo di 800.000,00 euro per operatore economico, al lordo di oneri e imposte come già previsto dall'Avviso 2 sul quale era già stato acquisito, nella seduta del 5 gennaio 2021, il parere del Comitato di Valutazione Aiuti di Stato di cui alla DGR XI/6777/2017 e decreto del Segretario Generale n. 6833/2019;

DATO ATTO che per presentare domanda di indennizzo ciascun soggetto richiedente deve:

- dichiarare di avere avuto un calo di fatturato/corrispettivi di almeno un terzo sul periodo 1 marzo – 31 ottobre 2020 paragonato con il medesimo periodo 1 marzo-31 ottobre 2019, conservando la documentazione necessaria a



Regione Lombardia

LA GIUNTA

documentare il calo; tale requisito non è richiesto ai lavoratori autonomi che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019;

- dichiarare di esercitare l'attività indicata in domanda secondo le disposizioni normative vigenti per l'esercizio legittimo di tale attività non in forma di impresa;

RICHIAMATO il D.M. 31 maggio 2017, n. 115 che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento, tramite i propri uffici, provvederà a:

- assicurare il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti in fase di concessione ai sensi del richiamato D.M. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i., artt. 9 e ss.;
- assolvere agli obblighi e alle responsabilità di monitoraggio e relazione di cui alla sezione 4 della Comunicazione (2020)1863;
- verificare nel Registro Nazionale Aiuti, ai fini della concessione, che gli aiuti non superino la soglia massima di 800.000,00 € al lordo di oneri e imposte;

VISTA la legge regionale 27 novembre 2020 - n. 22 "Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2020" che all'art. 6 "Deroga alle compensazioni di cui all'articolo 55, comma 2 bis, della l.r. 34/1978" prevede che:

- in sede di erogazione delle risorse destinate all'attuazione delle misure a beneficio di microimprese e lavoratori autonomi con partita IVA individuale necessarie a mitigare gli effetti economici dell'emergenza causata dal COVID-19, non si applicano le disposizioni sulla compensazione fra crediti e debiti di cui all'articolo 55, comma 2 bis, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione);
- la Giunta regionale, in caso di eventuali ulteriori misure aventi analoghe finalità, prevede, nello stesso provvedimento che dispone la misura, l'eventuale applicazione della disposizione di cui al primo periodo;

STABILITO, pertanto, che anche per gli indennizzi concessi sulla misura SI Lombardia Avviso 2 bis, in coerenza con quanto stabilito dall'art. 6 della l.r. 22/2020, in sede di erogazione degli indennizzi non si applica la compensazione di cui all'art. 55, c. 2 della l.r. 34/1978, come tra l'altro già previsto per l'Avviso 2;

VISTO l'articolo 18 "Autocertificazione" della Legge 7 agosto 1990, n. 241 che, come modificato dal Decreto Legge 6 luglio 2020, n. 76 "Misure urgenti per la



Regione Lombardia

LA GIUNTA

semplificazione e l'innovazione digitale", prevede, tra l'altro che nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni, da parte di pubbliche amministrazioni, le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero l'acquisizione di dati e documenti detenuti da altre pubbliche amministrazioni, sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

STABILITO, pertanto, che anche ai fini dell'accesso agli indennizzi di cui all'Avviso 2 bis saranno richieste, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 18 "Autocertificazione" della Legge 7 agosto 1990, n. 241 come recentemente novato, esclusivamente dichiarazioni sostitutive di certificazione e dichiarazioni sostitutive di atto notorio da rendere ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 "Testo unico sulla documentazione amministrativa" applicando le disposizioni inerenti il controllo di cui all'art. 71 del medesimo DPR 445/2000;

STABILITO di demandare al competente Dirigente dell'Unità Organizzativa Commercio, Servizi e Fiere della Direzione Generale Sviluppo Economico:

- l'adozione dei necessari atti attuativi del presente provvedimento e in particolare l'approvazione dell'Avviso attuativo 2 bis e i relativi atti contabili;
- il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti in fase di concessione ai sensi del richiamato D.M. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i., artt. 9 e ss.;
- la verifica nel Registro Nazionale Aiuti, ai fini della concessione, in relazione al non superamento della soglia massima di 800.000,00 € per operatore economico, al lordo di oneri e imposte;
- l'assolvimento degli obblighi e delle responsabilità di monitoraggio e relazione di cui alla sezione 4 della Comunicazione (2020)1863 e s.m.i.;
- l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013;

VISTA la legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione" e il Regolamento Regionale 2 aprile 2011, n. 1 "Regolamento di Contabilità della Giunta Regionale



Regione Lombardia

LA GIUNTA

e successive modifiche ed integrazioni”;

VISTA la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 “Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale”, nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

VERIFICATO che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;

ALL'UNANIMITA' dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di utilizzare, sulla base delle domande pervenute alla data di chiusura dell'Avviso, le risorse residue dell'Avviso 2 pari a € 6.600.000,00 per allargare ulteriormente la platea dei beneficiari della misura SII Lombardia di cui alle richiamate DGR XI/3869/2020 e XI/3965/2020 così da attivare subito un nuovo Avviso per i lavoratori autonomi con partita iva attiva non iscritti al registro delle imprese (di seguito Avviso 2 bis) partendo dai settori inclusi nell'Avviso 1 bis microimprese e sulla base delle attività prevalenti che possono essere legittimamente esercitate non in forma d'impresa secondo le disposizioni normative vigenti;
2. di considerare nella dotazione residua dell'Avviso 2 anche gli indennizzi richiesti dalle 1678 domande per € 1.678.000,00 presentate da soggetti che, in qualità di titolari di microimprese, hanno già ad oggi ottenuto l'indennizzo sugli Avvisi 1, 1 bis o 1 ter dedicato alle microimprese e quindi non hanno i requisiti per accedere all'Avviso 2 e che, pertanto, saranno oggetto di apposito provvedimento di non ammissibilità da parte del Dirigente responsabile del procedimento;
3. di prevedere che eventuali ulteriori economie derivanti dalla conclusione delle attività istruttorie sull'Avviso 2 possano essere utilizzate a copertura delle domande presentate sull'Avviso 2 bis di cui al presente provvedimento;
4. di approvare l'elenco dei codici Ateco prevalenti ammissibili all'Avviso 2 bis di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

5. di stabilire quale dotazione finanziaria iniziale dell'Avviso 2 bis € 18.377.000,00 che trova copertura per € 8.377.000,00 sui residui dell'Avviso 2 (inclusendo anche le 1768 domande non ammissibili) e per €10.000.000,00 a valere sul capitolo di spesa numero 14.01.104.14656 dell'esercizio finanziario 2021 che presenta la necessaria disponibilità di competenza e di cassa;
6. di confermare per l'Avviso 2 bis le medesime modalità dell'Avviso 2 per la presentazione delle domande di indennizzo da parte dei lavoratori autonomi con partita IVA attiva non iscritti al Registro delle Imprese e con domicilio fiscale in Lombardia alla data della domanda e con codice Ateco prevalente comunicato all'Agenzia delle Entrate e risultante dai dati in possesso di suddetta Agenzia di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;
7. di stabilire che:
 - la dotazione finanziaria di € 18.377.000,00 a copertura della spesa oggetto del presente provvedimento sarà incrementata, qualora necessario sulla base delle domande che saranno presentate, dalle economie derivanti dal completamento delle attività istruttorie sulle domande di indennizzo presentate sull'Avviso 2 in assenza dei requisiti previsti, nonché dalle economie derivanti da rinunce e decadenze sempre sul medesimo Avviso 2;
 - l'apertura dell'Avviso 2 bis avverrà da lunedì 1 febbraio 2021 ore 11.00 a venerdì 5 febbraio 2021 ore 17.00 e che tutte le domande presentate nel periodo di apertura saranno protocollate e le eventuali domande presentate oltre la dotazione finanziaria inizialmente dedicata potranno essere ammesse agli indennizzi sulla base delle risorse eventualmente disponibili a valere sulla complessiva dotazione finanziaria di € 18.377.000,00 compensando i residui tra le singole finestre dell'Avviso 2 bis e sulle eventuali ulteriori economie dell'Avviso 2 su cui sono in corso le attività istruttorie;
 - la presentazione delle domande di indennizzo sull'Avviso 2 bis sarà avviata in 2 finestre ciascuna destinata a filiere e gruppi di beneficiari secondo il dettaglio di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;
 - alle due finestre dell'Avviso 2 bis sarà inizialmente riservata una quota pari alla metà della complessiva dotazione finanziaria anche sulla



Regione Lombardia

LA GIUNTA

base della consistenza delle partite IVA attive con domicilio fiscale in Lombardia secondo i dati forniti dall'Agenzia delle Entrate;

- ogni lavoratore autonomo richiedente (come identificato dal proprio codice fiscale) possa presentare una sola domanda ai fini della concessione del contributo una tantum del valore di 1.000 euro, non potendo presentare domanda se si è già ottenuto l'indennizzo sull'Avviso 1, sull'Avviso 1 bis e sull'Avviso 1 ter per le microimprese;
- i beneficiari debbano avere il domicilio fiscale in Lombardia come risultante dall'Anagrafe Tributaria presso l'Agenzia delle Entrate e come definito all'articolo 58 del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi"; possono partecipare anche i lavoratori autonomi che esercitano l'attività non in forma di impresa nel Comune di Livigno;
- le domande di indennizzo sull'avviso 2 bis dovranno pervenire esclusivamente in modalità telematica attraverso la Piattaforma Bandi Online di Regione Lombardia nelle finestre di apertura indicate nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e con le medesime modalità già stabilite dal richiamato d.d.u.o. 5 gennaio 2021, n. 11 per l'Avviso 2;
- l'assegnazione del contributo avverrà sulla base della procedura automatica di cui all'art. 4 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123, secondo l'ordine cronologico di invio telematico della domanda considerando giorno e orario di invio al protocollo all'interno della medesima finestra e orario di invio al protocollo nel caso delle eventuali domande presentate oltre la dotazione finanziaria delle singole finestre;
- la concessione degli aiuti a valere sull'Avviso 2 bis è effettuata sulla base del Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.58547, prorogata dall'Aiuto SA.59655, e in particolare della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863 del 19/03/2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e s.m.i, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del D.L. 34/2020, fino ad un importo di 800.000,00 euro per operatore economico, al lordo di oneri e imposte come già previsto dall'Avviso 2 sul quale era già stato acquisito, nella seduta del 5 gennaio 2021, il parere del Comitato di Valutazione Aiuti di Stato di cui alla DGR XI/6777/2017 e decreto del Segretario Generale n. 6833/2019;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

8. di dare atto che per presentare domanda di indennizzo ciascun soggetto richiedente deve:
- dichiarare di avere avuto un calo di fatturato/corrispettivi di almeno un terzo sul periodo 1 marzo – 31 ottobre 2020 paragonato con il medesimo periodo 1 marzo-31 ottobre 2019, conservando la documentazione necessaria a documentare il calo; tale requisito non è richiesto ai lavoratori autonomi che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019;
 - dichiarare di esercitare l'attività indicata in domanda secondo le disposizioni normative vigenti per l'esercizio legittimo di tale attività non in forma di impresa;
9. di demandare al competente Dirigente dell'Unità Organizzativa Commercio, Servizi e Fiere della Direzione Generale Sviluppo Economico:
- l'adozione dei necessari atti attuativi del presente provvedimento e in particolare l'approvazione dell'Avviso attuativo 2 bis e i relativi atti contabili;
 - il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti in fase di concessione ai sensi del richiamato D.M. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i., artt. 9 e ss.;
 - la verifica nel Registro Nazionale Aiuti, ai fini della concessione, in relazione al non superamento della soglia massima di 800.000,00 € per operatore economico, al lordo di oneri e imposte;
 - l'assolvimento degli obblighi e delle responsabilità di monitoraggio e relazione di cui alla sezione 4 della Comunicazione (2020)1863 e s.m.i.;
 - l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013;
10. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul portale istituzionale www.regione.lombardia.it anche nella sezione amministrazione trasparente in attuazione del Decreto Legislativo n. 33/2013.

IL SEGRETARIO
ENRICO GASPARINI



Regione Lombardia

LA GIUNTA

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge